



Relazione illustrativa dei Commissari Straordinari ai punti primo e secondo dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 31 gennaio 2020 in unica convocazione, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione) e alla determinazione dei compensi degli Amministratori

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)



Premessa

Signori Azionisti,

i Commissari Straordinari di BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in Amministrazione Straordinaria (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi hanno convocato in Assemblea per il giorno venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 10.30 presso il Tower Genova Airport - Hotel & Conference Center, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 44, Genova, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito ai seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- Nomina del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione), previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Determinazione dei compensi degli Amministratori.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Motivazioni e proposta

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria del 20 settembre 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, aveva nominato il Consiglio di Amministrazione della Banca per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 sulla base delle liste presentate dai soci, determinandone in 11 il numero di membri, con scadenza della carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Tuttavia, con efficacia 2 gennaio 2019, in conseguenza delle mutate condizioni derivanti dall'esito dell'Assemblea del 22 dicembre 2018 che non ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale, la maggioranza degli



Amministratori della Banca ha rassegnato le proprie dimissioni, con la contestuale decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In pari data, la Banca Centrale Europea ("**BCE**") ha posto Banca CARIGE in Amministrazione Straordinaria, nominando tre Commissari Straordinari (Fabio Innocenzi, Raffaele Lener e Pietro Modiano) ed un Comitato di Sorveglianza (composto da Gianluca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti). A partire dalla stessa data, Consob ha sospeso dalle negoziazioni i titoli emessi o garantiti dalla Banca.

Con istanza del 6 dicembre 2019, i Commissari Straordinari hanno chiesto, ai sensi dell'art. 72, comma 6, D.Lgs. 385/1993 ("**TUB**"), l'approvazione della BCE per convocare l'assemblea degli azionisti di Banca CARIGE per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 75, comma 3, TUB, a seguito della quale avranno luogo la cessazione della carica dei Commissari Straordinari e dei membri del Comitato di Sorveglianza e la chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca.

Tenuto conto dell'intervenuta approvazione della BCE (come da comunicato stampa diffuso al mercato), siete chiamati a provvedere, ai sensi dell'art. 2364 del Cod. Civ. e nel rispetto delle disposizioni di cui al TUF, al Regolamento Emittenti e allo Statuto sociale vigente, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri dello stesso, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, con scadenza della carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 dello Statuto, l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci.

I soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinati progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, entro martedì 7 gennaio 2020 ore 12:00, coincidendo il venticinquesimo giorno prima della data dell'Assemblea in unica convocazione con un giorno festivo.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel



giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. Tale circostanza può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, e cioè entro venerdì 10 gennaio 2020, mediante trasmissione alla Società della prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, e quindi:

- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, da cui risulti un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, da cui possa desumersi per quale profilo teorico il candidato risulta adeguato, tenuto conto di quanto prescritto dalla vigente normativa di vigilanza come riportato al par. 2 della presente Relazione dei Commissari Straordinari, ferma restando la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare liste di candidati coerenti con queste;
- una dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 9, dello Statuto, le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono contenere un numero adeguato di candidati, specificamente indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza come stabiliti dal comma 4 dello stesso art. 18 dello Statuto, pari ad almeno un quarto dei candidati presentati nella lista (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5).

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.



Si precisa che, tenuto conto del regime di applicazione temporale stabilito dall'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, non trovano più applicazione obbligatoria le previsioni in materia di equilibrio tra i generi contenute nella richiamata disposizione e nella relativa regolamentazione attuativa, ferme restando le indicazioni contenute nella vigente normativa di vigilanza come riportato al par. 2 della presente Relazione dei Commissari Straordinari.

Si ricorda inoltre che l'art. 147-ter comma 3 del TUF prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Per una corretta applicazione di tale norma, è opportuno che i soci, nel presentare le liste dei candidati, provvedano inoltre a depositare, sempre che ne ricorrano i presupposti, unitamente a ciascuna lista ed entro il termine di deposito della stessa, una dichiarazione attestante l'assenza di detti rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, alla luce altresì delle raccomandazioni formulate dalla Consob mediante Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La presentazione delle liste deve avvenire, a pena di decadenza, come detto entro martedì 7 gennaio 2020 ore 12:00, coincidendo il venticinquesimo giorno prima della data dell'Assemblea in unica convocazione con un giorno festivo. Il deposito potrà essere effettuato alternativamente:

- presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo), in giornata feriale e lavorativa per le banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il giorno martedì 7 gennaio 2020 fino alle ore 12:00, ovvero
- mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica certificata, in conformità all'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF e all'art. 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti.

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio, restando a carico della Società l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste



regolarmente presentate. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* www.gruppocarige.it e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento entro venerdì 10 gennaio 2020.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista, ai sensi di legge.

Sempre ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, all'elezione dei Consiglieri si procede nel modo seguente. All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) in caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente, ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al medesimo comma, si procederà ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non risponda ai requisiti di indipendenza. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo nella graduatoria, l'elezione del quale determini il rispetto della citata disposizione. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere, nel rispetto della prescrizione sopra ricordata. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, con



delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.

Saranno eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di Consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto. Qualora, essendo stata attuata la modalità di nomina di cui sopra, non fossero nominati in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza, si procederà ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza; alla nomina dei Consiglieri mancanti a seguito della suddetta esclusione provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.

2. Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione

2.1 Composizione quantitativa

La Banca d'Italia richiede che le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa come Carige prevedano un numero massimo di 15 membri per il Consiglio di Amministrazione, limite che è possibile superare solo in casi eccezionali che vanno adeguatamente valutati e motivati¹. In conformità a quanto precede, lo Statuto di Carige prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

A livello comunitario, le "*EBA Guidelines on internal governance*" del 21 marzo 2018 ("**Linee Guida EBA Governance**") sottolineano l'importanza del principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 74, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE ("**CRD IV**"), finalizzato a garantire che i dispositivi di *governance* interna siano coerenti con il profilo di rischio

¹ Cfr. Circolare n.285/2013 di Banca d'Italia (le "**Disposizioni di Vigilanza**"), Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 2.1.



individuale e il modello di *business* dell'ente, in modo che gli obiettivi degli obblighi regolamentari siano raggiunti in modo efficace.

In relazione a quanto sopra, le Linee Guida EBA Governance prevedono che, nello sviluppo e nell'attuazione di dispositivi di *governance* interna e nell'elaborazione di politiche e procedure per la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, gli enti dovrebbero tener conto delle loro dimensioni e della loro organizzazione interna, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività. Gli enti rilevanti dovrebbero disporre di dispositivi di *governance* e di politiche e procedure di valutazione più sofisticati, mentre enti piccoli e meno complessi possono attuare dispositivi di *governance* nonché politiche e procedure più semplici.

2.2 Composizione qualitativa

Sotto il profilo qualitativo – fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto – le Disposizioni di Vigilanza² richiedono che il Consiglio sia composto da amministratori:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (a titolo esemplificativo, funzione di supervisione o gestione, funzioni esecutive e non, componenti indipendenti);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche nei comitati interni al Consiglio eventualmente costituiti e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati eventualmente costituiti di cui sia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il

² Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.



rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV;

- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

2.2.1 Requisiti di onorabilità e correttezza

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto 18 marzo 1998 n. 161.

Inoltre, occorre altresì tenere conto di quanto indicato:

- (i) nelle “*Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU*” del 26 settembre 2017 (le “**Linee Guida EBA ESMA**”), le quali prevedono che i membri dell'organo di gestione dovrebbero godere di buona reputazione, di onestà e integrità se non sussistono motivazioni obiettive e dimostrabili che suggeriscono il contrario, in particolare alla luce delle informazioni pertinenti disponibili sui fattori o sulle situazioni indicate nelle medesime Linee Guida EBA ESMA³. Tali linee guida precisano altresì che la valutazione della reputazione, dell'onestà e dell'integrità dovrebbe tenere conto altresì dell'impatto degli effetti cumulativi dovuti ad avvenimenti di scarsa rilevanza per la reputazione di un membro;
- (ii) dal par. 4.2 della “*Guide to fit and proper assessments*” di maggio 2018 (c.d. Linee Guida BCE);
- (iii) dalla Sezione II dello schema di decreto ministeriale di attuazione dell'art. 26 TUB (lo “**Schema di DM**”), il quale identifica alcune situazioni che, pur non essendo tali da compromettere l'onorabilità ai sensi del Decreto 18 marzo 1998 n. 161, devono essere valutate al fine di verificare se sia comunque preservata la sana e prudente gestione della banca e, in particolare, la sua reputazione e la salvaguardia della fiducia al

³ Linee Guida EBA ESMA, par. 74 ss., p. 24 ss.



pubblico

2.2.2 Requisiti di professionalità

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del Decreto 18 marzo 1998 n. 161.

Più in generale, coerentemente con le Disposizioni di Vigilanza⁴ e con quanto sancito dal Codice di Autodisciplina⁵, i membri del Consiglio di Amministrazione devono assicurare, individualmente e collettivamente, un livello di professionalità che risulti adeguato alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca.

Le Linee Guida EBA ESMA prevedono inoltre che la valutazione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza adeguate dovrebbe considerare:

- a. il ruolo e i compiti previsti dalla posizione ricoperta nonché le capacità richieste;
- b. la conoscenza e le competenze acquisite attraverso l'istruzione, la formazione e la pratica;
- c. l'esperienza pratica e professionale acquisita in posizioni ricoperte in precedenza; e
- d. la conoscenza e le competenze acquisite e dimostrate dalla condotta professionale del membro dell'organo di gestione.

In particolare, le Linee Guida EBA ESMA evidenziano che può in generale considerarsi pertinente per il settore dei servizi bancari e finanziari l'istruzione in ambito bancario e finanziario, economico, giuridico, contabile, di *auditing*, amministrativo, della regolamentazione finanziaria, della tecnologia, dell'informazione e dei metodi quantitativi.

Le Linee Guida EBA ESMA prevedono altresì che nel valutare la conoscenza, le competenze e l'esperienza di un membro dell'organo di gestione, considerazione dovrebbe essere prestata all'esperienza teorica e pratica in merito a quanto segue:

⁴ Nell'organo con funzione di supervisione strategica devono essere presenti soggetti dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Cfr. Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

⁵ Cfr. art. 1 del Codice di Autodisciplina.



- a. mercati bancari e finanziari;
- b. obblighi giuridici e quadro normativo;
- c. programmazione strategica, comprensione degli indirizzi strategici aziendali o del piano aziendale di un ente creditizio e loro conseguimento;
- d. gestione del rischio (identificazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un ente);
- e. contabilità e revisione dei conti;
- f. valutazione dell'efficacia degli accordi di un ente a garanzia di una *governance*, di una sorveglianza e di controlli efficaci; e
- g. interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, l'identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati.

Inoltre, le Linee Guida EBA ESMA prevedono che, nel valutare l'esperienza pratica e professionale acquisita in posizioni precedenti, particolare attenzione dovrebbe essere prestata a:

- a. la natura della posizione direttiva ricoperta e il livello gerarchico;
- b. la durata del servizio;
- c. la natura e la complessità dell'attività in cui la posizione è stata ricoperta, ivi compresa la rispettiva struttura organizzativa;
- d. l'ambito delle competenze, i poteri decisionali e le responsabilità del membro;
- e. le conoscenze tecniche acquisite mediante la posizione ricoperta;
- f. il numero di subordinati.

2.2.3 Membri esecutivi e non esecutivi



Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza⁶, la presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della Banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza.

2.2.4 Membri indipendenti

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili, nonché quelli previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dalla medesima disposizione dello Statuto (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5).

Fermo quanto sopra, le Disposizioni di Vigilanza⁷ e le Linee Guida EBA ESMA⁸ prevedono che nell'organo con funzione di supervisione strategica debba essere garantita un'adeguata quota di membri indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

In ogni caso, le Linee Guida EBA ESMA prevedono che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione debbano agire con indipendenza di giudizio⁹.

2.2.5 Diversità (di età, genere, etc.)

Tenuto conto del regime di applicazione temporale stabilito dall'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, non trovano più applicazione obbligatoria le previsioni in materia di equilibrio tra i generi contenute nella richiamata disposizione e nella relativa regolamentazione attuativa.

⁶ Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

⁷ Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

⁸ Linee Guida EBA ESMA, sezione. 9.3.

⁹ Linee Guida EBA ESMA, sezione. 9.2.



Si rammenta tuttavia che, in conformità alla CRD IV, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che un adeguato grado di diversificazione, anche in termini di età, genere e provenienza geografica, favorisca tra l'altro la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla Banca¹⁰.

Inoltre, le Linee Guida EBA ESMA¹¹ prevedono che tutti gli enti dovrebbero disporre e attuare una politica che promuova la diversità in seno all'organo di gestione, al fine di agevolare opinioni indipendenti e procedure decisionali ragionevoli in seno all'organo di gestione. Tale politica della diversità dovrebbe riguardare almeno percorso formativo e professionale, genere, età e, in particolare per gli enti attivi a livello internazionale, provenienza geografica, nonché prevedere un obiettivo quantitativo per la rappresentazione del genere sottorappresentato in seno all'organo di gestione.

2.2.6 Disponibilità degli amministratori, cumulo degli incarichi

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 91 della CRD IV e, in particolare, non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o altre società commerciali (incluso l'incarico nella Banca) superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) un incarico esecutivo con due incarichi non esecutivi; b) quattro incarichi non esecutivi. Sono considerati come un unico incarico: a) gli incarichi ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo; b) gli incarichi ricoperti nell'ambito di: i) enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR) o ii) imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata¹².

In ogni caso le Linee Guida EBA ESMA richiedono che gli enti valutino se un membro dell'organo di gestione sia in grado o meno di dedicare tempo sufficiente per adempiere alle

¹⁰ Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

¹¹ Linee Guida EBA ESMA, Titolo V.

¹² Cfr. altresì lo Schema di DM, Sezione V.



proprie funzioni e responsabilità, in particolare in periodi di attività particolarmente intensa quali una ristrutturazione, un trasferimento dell'ente, una fusione, un'acquisizione o una situazione di crisi o a seguito di difficoltà rilevanti dovute a una o più operazioni, tenendo conto che in tali periodi può essere richiesto un livello di impegno in termini di tempo maggiore rispetto ai periodi di ordinaria amministrazione.

Ai fini della valutazione dell'impegno sufficiente in termini di tempo di un membro, le Linee Guida EBA ESMA sottolineano l'esigenza di tenere conto del numero di incarichi di amministratore indicando i criteri da seguirsi per il calcolo di tale numero¹³.

2.3 Incompatibilità e decadenza degli amministratori

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio coloro che versano nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Inoltre, rileva, quale causa di incompatibilità comportante la decadenza dalla carica nei termini prescritti dalla legge, la violazione del divieto per gli amministratori di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese concorrenti ("divieto di *interlocking*") ai sensi dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in merito alla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

3. Remunerazione degli Amministratori

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre al rimborso delle spese connesse al loro incarico.

¹³ Linee Guida EBA ESMA, par. 43, p. 17.



Al riguardo si rammenta che i compensi determinati dall'Assemblea ordinaria del 20 settembre 2018 consistevano in un compenso annuo fisso pari ad € 35.000,00 oltre ad un gettone di presenza di € 250,00.

Si rammenta infine che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, Cod. Civ., stabilisce gli ulteriori compensi per il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo (ove costituito) e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto precede si propone all'Assemblea di deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, nonché alla determinazione del compenso degli Amministratori.

Genova, 20 dicembre 2019

I Commissari Straordinari

(Dott. Fabio Innocenzi – Prof. Avv. Raffaele Lener – Dott. Pietro Modiano)